

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

composta dai signori Magistrati:

- | | |
|------------------------|----------------|
| - MARCELLI GIANMICHELE | Presidente |
| - PASTORE UGO | Consigliere |
| - RODOLFO GIUNGI | G. A. Relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 272/2014 RGC promossa

DA

- [redacted] corrente

in Milano (MI), [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore;

[redacted]
rappresentata e difesa dall' avv. D'Andrea Luca del foro di Ancona, ed elettivamente domiciliata con questi in Ancona presso il suo studio sito in via San Martino n. 25;

(appellante)

NEI CONFRONTI DI

[redacted]
rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] del foro di Ancona ed elettivamente domiciliato con questi in Ancona presso il suo studio sito in v [redacted]

(appellata)

AVVERSO la sentenza n. 1933/2013 del 16.12.2013 del Tribunale Civile di Ancona;

OGGETTO: Contratti bancari.



CAUSA posta in decisione all'udienza del giorno 11.09.2018.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: Il procuratore dell'appellante si riporta all'atto di appello; il procuratore dell'appellata conclude come da foglio separato allegato al verbale.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello del 06.03.14 la [] ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale era stato respinto il reclamo dalla stessa proposto avverso la stato di graduazione dell'eredità beneficiata di [] come predisposto dalla curatela della relativa eredità giacente. Si è costituita la curatela per chiedere la conferma della decisione impugnata. All'udienza del giorno 11.09.2018 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per le difese.

Mediante un primo motivo di impugnazione, la [] censura la sentenza impugnata per aver affermato che il credito azionato non sarebbe stato provato essendo mancata la produzione in giudizio del contratto di conto corrente bancario, da stipularsi peraltro per iscritto ex art. 117 TUB. Deduce l'appellante, difatti, che questa norma - espressamente richiamata dalla sentenza - sarebbe entrata in vigore il 01.01.1994 e cioè prima della sottoscrizione del contratto di conto corrente di cui si tratta (avvenuta in data 09.08.1993), allorchè vigeva, ai sensi della legge bancaria del 1938, il principio di libertà di forma dei contratti bancari. La censura è però infondata perchè, come osservato dalla difesa della Curatela, la normativa previgente al 01.01.1994 (e vigente alla data indicata di apertura del conto corrente) non va individuata nella legge bancaria del 1938 ma nella L. 17.02.1992 n. 154, che al comma 3 prevede espressamente la necessità della redazione in forma scritta dei contratti bancari.

Nel secondo motivo di gravame l'appellante, ricordato che il conto corrente di cui si tratta va classificato come conto corrente in sofferenza, afferma da un lato che i relativi estratti conto prodotti (da qualificarsi appunto come estratti di conto corrente e non come estratti di saldaconto) dovrebbero fare piena prova del rapporto e del credito da essi rappresentato, e dall'altro che la classificazione del conto "a sofferenza", quale esito di un sistema procedimentalizzato e strutturato



di accertamento della sofferenza stessa dovrebbe di per sè stessa provare, se non altro ai sensi dell'art. 2729 c.c., la sussistenza di un credito della Banca e/o l'inadempimento del correntista. Anche le doglianze in esame non sono meritevoli di accoglimento. Innanzitutto, la circostanza che la documentazione prodotta agli atti (cfr. docc. 2, 3, 13 fasc. primo grado appellante) possa essere qualificata come estratti di conto corrente e non di estratti di saldaconto può essere condivisibile solo con riferimento, appunto, al periodo successivo al "passaggio a sofferenza" del rapporto, ovvero al periodo successivo al giorno 11.08.1993, di seguito al quale tutte le operazioni descritte ed indicate nell'estratto non consistono in altro se non nella registrazione annuale degli interessi a debito maturati sul rapporto. Di ciò, dunque (ovvero del maturare periodico degli interessi sul capitale iniziale), potrebbe anche ammettersi che detti estratti possano fare piena prova, ma il fatto è che essi certamente non possono costituire alcuna prova della registrazione iniziale (quella appunto del giorno 11.08.1993) con la quale la Banca ha "passato a sofferenza" l'importo di sorte capitale di € 75.338,65=. E' di questo importo e della sua formazione e giustificazione che, come dato iniziale (ed apodittico) di detti estratti, questi ultimi certamente non possono fornire prova, che invece - al più - si sarebbe potuta ricavare dall'esame degli estratti conto dei rapporti precedenti, sulla base dei quali detto credito si sarebbe formato (come del resto appresso si dirà valutando il terzo motivo di impugnazione). Di ciò è evidentemente consapevole anche la difesa della Banca, se è vero come è vero che di seguito la stessa ha cura di sottolineare che detto passaggio a sofferenza dovrebbe di per sè stesso far presumere l'effettività e la veridicità del debito ad esso sotteso. La tesi però, seppur suggestiva, non è probante; seppur senza dubbio frutto di procedure formalizzate, il passaggio a sofferenza (e la relativa segnalazione alla Centrale dei Rischi), quali dati comunque di formazione unilaterale, non possono certo assurgere a prova, neppure di carattere indiziario, nei rapporti diretti tra Banca e cliente, specie laddove - come nella specie - vi sia espressa contestazione della sussistenza del credito.

Con il terzo motivo di appello la sostiene che, in ogni caso, il credito vantato - o almeno una parte dello stesso - sarebbe provato dalla ulteriore documentazione versata agli atti,



costituita dalle intimazioni di revoca/rientro dagli affidamenti, dagli estratti conto e dal contratto di finanziamento in marchi tedeschi del 10.10.1991 di cui l'appellante afferma prodotta l'intera scrittura negoziale. La censura in esame è almeno in parte fondata. Tra i documenti depositati in primo grado dall'odierna appellante, difatti, si riscontra un estratto conto al 30.11.1992 (cfr. doc. 10) - dunque precedente al sopra descritto "passaggio a sofferenza" - in cui è sufficientemente descritta una operazione di finanziamento per 134.000,00 DM, da restituirsi in n. 375 rate al tasso del 10%, con un tasso di conversione DM/ £ italiana di 887 lire per un marco tedesco. In relazione a detto finanziamento, peraltro, risulta prodotta agli atti anche la relativa comunicazione di revoca/rientro. Ora, almeno con riguardo a tale specifico rapporto, la prova della sussistenza dello stesso e del relativo credito non può dirsi non conseguita. Ciò non solo sulla base del richiamato estratto conto la cui mancata contestazione (cfr. Cass. 3574/2011; 11749/2006) ha comunque l'effetto di trasferire sul cliente l'onere di provare la sussistenza di fatti e circostanze contrari alle annotazioni nello stesso riportate (mentre nella specie si è dinanzi ad una generica e generale contestazione di insussistenza del credito da parte della Curatela), ma anche - e comunque - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2729 c.c., dal momento che sussistono, almeno con riguardo al rapporto in esame, una serie di elementi (estratti conto antecedenti e successivi al passaggio in sofferenza, la richiesta di concessione del fido - doc. 14 fascicolo appellante in primo grado - comunicazioni di revoca e rientro dal finanziamento) da cui è ragionevole far discendere l'effettiva conclusione del rapporto e, di seguito, la relativa sussistenza del credito. Considerato pertanto il tasso di conversione riportato espressamente nell'estratto conto, il credito dell'appellante deve essere quantificato in € 61.385,03= (DM 134.000,00= x 887 : 1936,27=), cui vanno aggiunti - secondo quanto dedotto dall'appellante nei propri scritti difensivi e comunque quanto risulta dall'estratto conto certificato (doc. 13 fasc. parte appellante in primo grado), che espressamente riporta come gli interessi siano stati conteggiati al tasso legale - gli interessi al tasso legale via via pro tempore vigente dalla data di passaggio a sofferenza del credito (11.08.1993) in



poi. Lo stato di graduazione andrà pertanto modificato mediante inserimento del richiamato credito, oltre agli interessi da conteggiarsi secondo gli indicati criteri.

Le considerazioni che precedono rendono ragione altresì dell'ulteriore motivo di appello contraddistinto con il numero 4), essendosi già spiegato in che limiti gli estratti conto prodotti possano - o meno - essere utilizzati ai fini probatori.

Infondata appare invece la doglianza sub 5), posto che il decorso del tempo non può comunque valere ad esonerare la parte che vi sia tenuta dal fornire la prova richiesta.

Resta infine da delibare l'ultima censura con la quale l'appellante chiede che il credito riconosciutole sia posto in grado "privilegiato" pur nei limiti e nelle condizioni di cui all'art. 514.

L'espresso richiamo dell'appellante, anche nelle conclusioni, di quanto disposto dall'art. 514 cpc, esimerebbe invero dal prendere posizione sul punto; le contestazioni sollevate al riguardo dalla parte appellata, tuttavia, secondo la quale l'istituto della separazione non attribuisce, nei rapporti interni tra i coeredi del defunto, alcuna causa di prelazione, impone un chiarimento. La separazione richiesta dall'odierno appellante sui beni immobili del defunto, difatti, non produce - come è ovvio e come è chiaramente affermato dall'ultimo comma dell'art. 514 c.c. - alcuna modifica delle cause legittime di prelazione comunque presenti sui beni dell'eredità. La separazione in questione, dunque, non potrà avere effetto che nei confronti dei crediti chirografari, nei riguardi dei quali soltanto, appunto, essa produrrà le conseguenze vantaggiose (per il separatista) previste dal medesimo art. 514 c.c., nell'ipotesi in cui i beni non separati non si rivelino sufficienti a soddisfare i crediti non separati.

Attesa la reciproca parziale soccombenza tra le parti, nonchè le oggettive difficoltà probatorie del credito sia nella fase preprocessuale che in quella processuale della vicenda, imputabili alla creditrice, le spese di lite, di primo e secondo grado, possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione gravata, così dispone:



- accerta e dichiara la sussistenza del credito dell'appellante per complessivi € 61.385,03= oltre interessi al tasso legale via via pro tempore vigente dal giorno 11.08.1993;
- dispone che lo stato di graduazione dell'eredità beneficiata di sia conseguentemente modificato tenendo conto del credito indicato, da considerarsi inoltre beneficiario della separazione sui beni immobili del defunto, ai sensi degli artt. 512 e 514 c.c.;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di primo e secondo grado del giudizio.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 18.12.2018.

Il Giudice Ausiliario Relatore

Il Presidente

Avv. Rodolfo Giungi

dott. Gianmichele Marcelli

